COMUNE DI TROPEA



REGOLAMENTO DI POLIZA URBANA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 23/10/2020, n. 35. Esecutivo ed in vigore dal 22/11/2020)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7	Comportamenti vietati
Articolo 8	Altre attività vietate
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Articolo 12	Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
Articolo 13	Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
Articolo 14	Divieto di campeggio libero
Articolo 15	Divieto di bivacco ed accattonaggio
Articolo 16	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 17	Tende su facciate di edifici
Articolo 18	Manomissione e ripristini sui sedimi stradali della città
Articolo 19	Disposizioni sul verde pubblico e privato
Articolo 20	Luminarie

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 21	Disposizioni generali
Articolo 22	Occupazioni per manifestazioni e spettacoli viaggianti
Articolo 23	Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 24	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Articolo 25	Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
Articolo 26	Occupazioni traslochi
Articolo 27	Occupazioni per comizi e raccolta di firme
Articolo 28	Occupazioni per temporanea esposizione
Articolo 29	Occupazioni per esposizione di merci
Articolo 30	Commercio in forma itinerante
Articolo 31	Mestieri girovaghi ed artisti di strada
Articolo 32	Rinvio al Regolamento COSAP

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 33	Disposizioni generali
Articolo 34	Lavoro notturno

Comune di Tropea - Regolamento di Polizia Urbana

Articolo 35	Abitazioni private
Articolo 36	Esercizi pubblici

Articolo 37 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 38	Tutela degli animali domestici
Articolo 39	Protezione della fauna selvatica
Articolo 40	Divieti specifici
Articolo 41	Animali molesti
Articolo 42	Mantenimento dei cani
Articolo 43	Animali liberi

TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 44	Esposizione dei prezzi
Articolo 45	Servizi igienici
Articolo 46	Vendita di bevande alcoliche
Articolo 47	Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica
Articolo 48	Amministrazione degli stabili

TITOLO VII MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA

Articolo 49	Individuazione e specificazione sul territorio del Comune di
	Tropea delle aree sensibili
Articolo 50	Sanzioni, ordine di allontanamento

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51	Rinvii ad altri regolamenti
Articolo 52	Abrogazioni di norme
Articolo 53	Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma l), detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - **d**) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
- 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 – Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto e, in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte ai pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - **b)** i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2. Per "fruizione di beni comuni" si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3. Per "utilizzazione di beni comuni" si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,

indirizzata al Sindaco.

- 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- 5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Non può essere concesso il rinnovo a chi sia moroso nel pagamento di tributi, tasse, canoni, sanzioni e i dritti comunali dovuti in dipendenza della concessione o autorizzazione, nonchè a chi subentri in un'attività il cui precedete titolare sia moroso nei termini di cui sopra salvo che il debito complessivo pregresso non venga saldato.
- 6. Il Responsabile dell'Ufficio competente, sentito il Sindaco, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali (operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici) o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.
- 2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma l, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, sequestri e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
- 4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 nº 689 e successive modifiche.
- 5. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge

- 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
- 4. Quando il trasgressore non ottempera al proprio obbligo, nei termini e nei modi di cui al superiore comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione e le relative spese vengono addebitate al trasgressore.
- 5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate ovvero alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che la stessa abbia eventualmente prodotto.
- 6. Indipendentemente dalle sanzioni previste dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizione del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - **b**) per mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
 - c) per morosità nel pagamento dei tributi, tasse, canoni, sanzioni amministrative e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa, comunque, si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.
- 7. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalle stesse ovvero dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- 8. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria connessa all'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
- 9. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la tutela o la curatela per come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 10. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1) dell'art. 5, all'atto di accertare l'infrazione, procedono, nei casi previsti dal presente regolamento, al sequestro degli oggetti che siano serviti a commettere l'infrazione o che ne siano in prodotto.

TITOLO 11- SICUREZZA E OUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7 - Comportamenti vietati

- 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati salvo che per interventi manutentivi eseguiti - nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti - da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - **b**) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) danneggiare, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - **d**) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere, in particolar modo quelli che comportano l'uso di palloni, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di mortaretti o altri simili apparecchi;
 - g) lanciare, collocare e gettare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico nonché nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico volantini, opuscoli o simili;
 - **h)** bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - i) bivaccare o abbandonare rifiuti o sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j) occupare, anche temporaneamente, senza specifica autorizzazione, le aree private con cose od oggetti attinenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, industriali ecc;
 - k) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi sostanze solide o liquide;
 - **m**) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - **p**) circolare ovvero sostare, nel perimetro urbano, fatta salva la zona marina, a torso nudo e/o in costume da bagno e/o a piedi scalzi;
 - q) esercitare il commercio ambulante in forma itinerante;
 - **r**) offrire o usufruire, a qualsiasi titolo, di prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti e/o privi di valido titolo abilitativo;

- s) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi pubblici e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente in generale.
- 2. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento.
- 3. Le violazione di cui alle lettere q) e r), inoltre, a norma dell'art. 29 del Dlgs 114/1998, comportano il sequestro delle attrezzature utilizzate per la vendita e la confisca della merce posta in vendita. La Polizia Locale, inoltre, provvederà all'allontanamento del trasgressore dal luogo in cui e stato commesso il fatto illecito così per come previsto dall'art. 10 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e ss.mm.ii., e dall'art. 49 del presente regolamento.

Articolo 8 - Altre attività vietate

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - **b**) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato da ogni pericolo di caduta;
 - **d**) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio o sversamento di acque sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) procedere al lavaggio o innaffiamento di spazi pubblici, compresi i marciapiedi e i portici, utilizzando acqua corrente quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone della Città, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
- 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici in concessione, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o smontabili, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti hanno l'obbligo di collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio

- occupato, contenitori di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti, nel rispetto della raccolta differenziata.
- 4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva, in difetto, la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dell'esercizio ovvero nel suolo in concessione, cestelli, nel rispetto della raccolta differenziata, di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 7. I cestelli di cui al comma i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati e di quant'altro possa arrecare offesa al pubblico decoro o pregiudicare l'igiene.
- 10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni e da depositare, chiusi, negli spazi destinati alla loro raccolta, secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione comunali.
- 11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
- 12. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 13. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietato.

Articolo 10 - Rifiuti

- 1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati, in idonei sacchi chiusi, nei luoghi e con le modalità indicate dall'amministrazione.
- 2. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere rigorosamente conferite secondo le modalità indicate dall'amministrazione.
- 3. Salve differenti indicazioni impartite dall'amministrazione con apposita Ordinanza Sindacale, i rifiuti devono essere conferiti in appositi sacchetti rigorosamente trasparenti da depositarsi accanto al portone di accesso allo stabile condominiale ovvero alla singola utenza (domestica o commerciale), nel rispetto del seguente calendario e modalità:
 - **a.** Lunedì: frazione organica in sacco biocompostabile; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fucsia:
 - **b.** Martedì: carta e plastica in sacco trasparente;

- **c.** Mercoledì: vetro in sacco trasparente; frazione organica in sacco biocompostabile; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fucsia; rifiuti ingombranti previa prenotazione del ritiro;
- **d.** Giovedì: frazione indifferenziata in sacco trasparente; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fuesia;
- **e.** Venerdì: carta e plastica in sacco trasparente;
- **f.** Sabato: frazione organica in sacco biocompostabile; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fuesia.

Il suddetto calendario non si applica alle utenze commerciali.

Per i rifiuti ingombranti e RAE, occorrerà contattare preventivamente la ditta incaricata del servizio.

L'olio e le batterie esausti prodotti dalle utenze domestiche andranno conferiti negli appositi contenitori comuni dislocati sul territorio comunale.

L'olio esausto prodotto dalle utenze commerciali del settore della ristorazione dovrà essere smaltito a loro cura attraverso il ricorso ad imprese specializzate nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di materiale.

Il conferimento dovrà avvenire dalle ore 21:00, del giorno precedente alla raccolta, alle successive ore 06:00.

- 4. Su tutto il territorio comunale è vietato conferire rifiuti di qualsiasi genere utilizzando sacchi neri ovvero di altre colorazioni e/o materiali che impediscono la comprensione del contenuto.
- 5. Sull'intero territorio comunale è vietato abbandonare residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 6. Sull'intero territorio comunale è vietato, inoltre, abbandonare macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 7. Oltre al divieto di cui all'articolo 9, comma 11), è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di svuotamento.
- 8. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città, per determinate categorie di soggetti e per determinati periodi dell'anno regole particolari per il conferimento dei rifiuti.
- Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00, così per come previsto dall'art. 34^{bis} del Codice della Strada.
- 10. Le violazioni delle disposizioni di cui ai superiori commi 5) e 6) sono punite, ai sensi dell'art 255 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Nel caso in cui le predette violazioni vengano commesse con l'uso di un veicolo, la sanzione è, inoltre, aumentata di 1/2.
- 11. Le violazioni delle disposizioni di cui al superiore comma 3 e 4 vengono contestate all'amministrazione dello stabile condominiale che è obbligato, salvo rivalsa, al pagamento della sanzione. Per gli edifici per i quali non è costituito il condominio, ovvero non è stata eseguita la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 48 del presente regolamento, la violazione viene contestata a tutti i proprietari delle unità immobiliari che compongono lo stabile che sono responsabili in solido del pagamento della relativa sanzione.

- 12. Il conferimento di rifiuti in violazione del calendario e degli orari di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietato.
- 13. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietato.
- 14. Nel caso in cui la violazione venga commessa dal titolare, ovvero da un suo collaboratore, di un locale pubblico avente ad oggetto l'esercizio, in via prevalente, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a giorni 3 (tre).

Articolo 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2. Le ditte preposte alle operazioni di cui sopra dovranno rilasciare dichiarazione attestante la indicazione del sito autorizzato per il deposito dei liquami.
- 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 12 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, affiggere, disegnare e incidere, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni manifesti, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline per la segnaletica stradale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2. Su edifici privati è vietato apporre, affiggere, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni manifesti, scritti, o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 13 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

- 1. A tutela del decoro urbano, nelle strade, nelle piazze e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
- 2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi, sono distribuiti, previa autorizzazione, soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è

autorizzata dell'amministrazione con specifici provvedimenti.

- 3. La libera distribuzione di volantini è, comunque, ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
- 4. Nel caso di affissione di volanti per motivi di pubblico interesse, il soggetto che si è avvalso di tale forma di comunicazione dovrà, poi, provvedere alla loro tempestiva rimozione.
- 5. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi su auto in sosta o presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 nonché con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata.
- 6. La violazione di cui al comma 4) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 nonché con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi e i soggetti che si avvalgono di tale forma di pubblicità sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 14 - Divieto di campeggio libero

- 1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, anche con l'uso di roulottes o camper; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.
- 3. I camper e le roulottes possono esclusivamente sostare presso l'area di parcheggio "Pineta" di località Vescovado.
- 4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 5. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli utilizzati come abitazione e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle ditte private, concessionarie del servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e di custodia sono a totale carico del responsabile della violazione in solido con il proprietario del veicolo.

Articolo 15 - Divieto di bivacco ed accattonaggio

- 1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
- 2. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo.
- 3. E' vietato, consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici di edifici pubblici o le soglie e le scalinate degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private, nonché panchine, elementi di arredo e qualunque spazio o area pubblica.

- 4. E' vietato sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini ed in qualsiasi altro luogo pubblico o, comunque, a fruizione collettiva.
- 5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività vietata.

Articolo 16 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ed in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici apposti sugli stessi.
- 3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra, ad eccezione dei fabbricati siti nel centro storico che presentano le tradizionali sporgenze con tegole sovrapposte (cd. cacciate). Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. In nessun caso le acque piovane provenienti dagli edifici possono essere convogliate nella rete fognaria comunale.
- 4. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
- 5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive visibili da spazi pubblici e quelle di pubblico passaggio.
- 6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte all'anno nel rispetto delle seguenti scadenze: per il periodo primaverile, entro il 30 aprile e per il periodo autunnale, entro il 30 settembre.
- 8. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni compresi nel perimetro urbano devono mantenerli liberi da sterpaglie, da cespugli, da rovi, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti o altro. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 9. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni compresi nel perimetro urbano, devono mantenerli liberi da ogni deposito di materiale, di provviste o di immondizia e di qualsiasi rifiuto.
- 10. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da

- prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
- 11. La violazioni di cui ai comma 1) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00 l'obbligo di consolidamento e messa in sicurezza dei luoghi.
- 12. La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
- 13. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 280,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Limitatamente all'immissione di acque piovane nella rete fognaria pubblica di cui all'ultimo periodo del superiore comma 3), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 500,00, e l'obbligo rimessa in pristino dei luoghi mediante eliminazione dell'allaccio abusivo. Di tale specifica violazione risponde l'amministrazione dello stabile e, in caso di mancata formale costituzione del condominio, tutti i condomini in via solidale.
- 14. Le violazioni di cui ai commi 4), 5), 6), 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 15. La violazione di cui al comma 10) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00 nonchè la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I del Codice della Strada.
- 16. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1), il Sindaco, con proprio provvedimento, su motivata richiesta dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 17 - Tende su facciate di edifici

- 1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
- 2. La possibilità di collocare tende sulle facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà; la loro collocazione è subordinata ad autorizzazione comunale.
- 3. Il Sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1° ovvero subordinata ad autorizzazione comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
- 4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è disciplinata dal regolamento comunale COSAP.
- 5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 18 - Manomissione e ripristini sui sedimi stradali della Città

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato procedere all'esecuzione di scavi sul suolo pubblico ovvero al collocamento e/o alla riparazione di condutture di qualsiasi genere ricadenti sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 2. Gli utenti, prima dell'inizio di qualunque attività, dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed avere assolto il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei

lavori e di ripristino secondo quanto stabilito dal regolamento comunale COSAP. La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti. Nella richiesta dovrà essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale. Se ritenuto necessario, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione. Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

- 3. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.
- 4. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione.
- 5. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario ed eseguito a perfetta regola d'arte. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari.
- 6. Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'installazione di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.
- 7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da e 125,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 19 — Disposizioni sul verde pubblico e privato

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - **b**) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante,
 - c) circolare con veicoli di qualsiasi tipo, biciclette e monopattini compresi, su aiuole, siti erbosi, parchi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) depositare rifiuti di qualsiasi genere all'interno di fioriere ed aiuole;
 - **f**) per ragioni di igiene e di sicurezza, nel parco giochi denominato "Villa Ghirlanda" è, inoltre, vietato l'accesso a qualsiasi tipo di animale anche se accompagnato al guinzaglio. Nel predetto parco, per ragioni di sicurezza, è vietato l'uso dei giochi ivi installati ai bambini di età superiore agli anni 12.
- 2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti arbusti e alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
- 3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o, comunque, su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di

- mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- 4. E'fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del predetto Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di recingerle solidamente e di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 6. La violazione di cui al comma 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 ad € 674,00 nonché quella amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione del pericolo secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada.
- 7. Le altre violazioni comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino e/o di cessare l'attività.

Articolo 20 — Luminarie

- 1. Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione, è soggetta a semplice comunicazione, da presentarsi dai privati interessati almeno dieci giorni prima, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici.
- 3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e/o di pericolo. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
- 5. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a e 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai terzi.

TITOLO III- OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 21 - Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
- 3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale) sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di viabilità, igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione specifiche prescrizioni.
- 5. L'autorizzazione / concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata, quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3), nonché sospesa nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
 - c) per morosità nel pagamento dei tributi, tasse, canoni, sanzioni amministrative e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
- 6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello specifico regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari circostanze.
- 7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
- 8. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 9. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione / concessione deve essere restituito libero ed indenne.
- 10. L'occupazione del suolo pubblico e delle aree privare di pubblico uso è puntualmente disciplinata dal dedicato regolamento comunale "COSAP" al quale si rinvia.

Articolo 22 - Occupazioni per manifestazioni e viaggianti

1. Chiunque promuova manifestazioni o spettacoli per i quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti

- uffici comunali (Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico, Polizia Municipale), con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, così per come previsto dal dedicato regolamento comunale COSAP al quale si rinvia.
- 2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. In ogni caso verrà data priorità le manifestazioni istituzionali ed in linea con gli obiettivi strategici dell'amministrazione.
- 3. Durante lo svolgimento della manifestazione o dello spettacolo autorizzati, il responsabile deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 4. L'occupazione abusiva e/o difforme dello spazio pubblico comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00, nonché l'immediata sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5. Per quanto non previsto si applica il regolamento comunale COSAP.

Articolo 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai Regolamenti comunali sulla pubblicità e impianti, nessun supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocato, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione. In particolare:
 - a) Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
 - b) Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico, culturale o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
- 2. Chiunque viola le disposizioni di cui al superiore comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.
- 3. In conformità a quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, gli uffici comunali competenti invitano l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione comunale provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. In ogni caso, l'amministrazione comunale può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno

ne abbiano richiesto la restituzione. La mancata rimozione dell'opera abusiva comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696,00 a euro 18.785,00.

Articolo 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1. Qualora si renda necessario occupare una porzione di suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne preventiva comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, all'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di fine lavori), deve essere data tempestivamente in modo da consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione deve essere data a mezzo pec nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare quando l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, se le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
- 4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- 5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 500,00 nonché l'immediata sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 25 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

- 1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via, è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, per lunghezza non superiore al fronte della medesima e per una superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 2. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma l, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
- 3. L'autorizzazione di cui al comma 1) è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
- 4. Tale forma di occupazione è soggetta al dedicato regolamento comunale COSAP.
- 5. L'occupazione abusiva e/o difforme dello spazio pubblico comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00, nonché l'immediata sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 26 - Occupazioni per traslochi

- 1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Polizia Municipale con l'indicazione del luogo e dei periodo di occupazione.
- 2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha

- apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'ufficio competente per l'applicazione della tariffa dovuto.
- 3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
- 4. L'occupazione abusiva e/o difforme dello spazio pubblico comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e l'immediata sospensione dell'attività.
- 5. Si applica il regolamento comunale COSAP.

Articolo 27 - Occupazioni per comizi, raccolta di firme e scopi benefici

- 1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per scopi benefici, per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima dell'evento. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- 2. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è gratuita.
- 3. L'occupazione abusiva e/o difforme dello spazio pubblico comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a e 100,00 e l'immediata sospensione dell'attività.
- 4. Si applica il regolamento comunale COSAP.

Articolo 28 - Occupazioni per temporanea esposizione

- 1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
- 5. L'occupazione abusiva e/o difforme dello spazio pubblico comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'immediata sospensione dell' Si applica il regolamento comunale COSAP.
- 6. Si applica il regolamento comunale COSAP.

Articolo 29 - Occupazione esposizioni di merci

- 1. Fermo quanto disposto dal Regolamento comunale COSAP, in via generale, a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre i limiti fissati, in materia, dallo specifico regolamento sugli spazi pubblici.
- 2. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci alimentari non confezionati al di fuori degli esercizi commerciali, ai sensi del regolamento di igiene e salute pubblica.
- 3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico ambientale possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.
- 5. L'occupazione abusiva e/o difforme ovvero oltre i limiti assentiti dello spazio pubblico comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 30 - Commercio in forma itinerante

- 1. E' inibito il commercio itinerante sia nella forma fissa che nella forma itinerante su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe possono essere concesse con ordinanza sindacale, sentiti gli uffici competenti, in occasione di manifestazioni di interesse comunale in quanto l'attività sia funzionale alle stesse.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 120,00 a € 500,00 e quella accessoria dell'immediata sospensione dell'attività vietata.
- 3. La violazione di cui al comma 1) comporta, inoltre, a norma dell'art. 29 del Dlgs 114/1998, il sequestro delle attrezzature utilizzate per la vendita e la confisca della merce posta in vendita. La Polizia Locale, inoltre, provvederà all'allontanamento del trasgressore dal luogo in cui e stato commesso il fatto illecito così per come previsto dall'art. 10 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e ss.mm.ii., e dall'art. 49 del presente regolamento qualora la violazione venga commessa in aree classificate come sensibili.

Articolo 31 - Mestieri girovaghi ed artisti di strada

- 1. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, non è consentito in tutto il territorio comunale, salvo casi eccezionali per i quali è prevista ordinanza sindacale.
- 2. Per gli "*artisti di strada*", nel caso in cui rientrino nel novero dei c.d. caricaturisti, ritrattisti e disegnatori, non opera il predetto divieto a patto che gli stessi abbiano uno storico, senza soluzione di continuità, di almeno 20 anni di presenza nel territorio comunale.
- 3. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché quella dell'immediata sospensione dell'attività vietata. In caso di recidiva, oltre alla sopra indicata sanzione pecuniaria, verrà eseguito il sequestro delle attrezzature eventualmente utilizzate.

Art. 32 - Rinvio al regolamento COSAP

1. L'occupazione del suolo pubblico e delle aree privare di pubblico uso è puntualmente disciplinata dal dedicato regolamento comunale "COSAP" che prevale sulle norme di cui al Titolo III del presente regolamento in quanto incompatibili.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 33 - Disposizioni generali

- 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o disturbo.
- 2. I Servizi Tecnici comunali, Corpo di Polizia Municipale e i Servizi Sanitari Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, attività o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dei Servizi Sanitari Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.
- 4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine rumorose azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico sanitarie.
- 5. La Città di Tropea riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
- 6. Nei cortili e, comunque, nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra all'interno delle fasce orarie dalle 22:00 alle ore 8:00 e dalle ore 13:00alle ore 15:00.

Articolo 34 - Lavoro notturno

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 6:00.
- 2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22:00 e le ore 6:00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dei Servizi Sanitari Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dai Servizi Sanitari Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1).
- 4. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 35 - Abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22, nonché dalle ore 13 alle ore 15.
- 3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- 4. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è, comunque, consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 21:00 alle ore 9:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

- 5. Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni feriali e prima delle ore 10:00, fra le ore 12:00 e le 15:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 6. La violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 36 — Esercizi pubblici

- 1. L'uso di amplificazioni elettrico-sonore è vietato su tutto il territorio comunale, salvo casi eccezionali per i quali si richiede preventiva autorizzazione sindacale.
- 2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali o di impianti o apparecchiature sonore posti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali nel caso in cui le emissioni sonore si propaghino all'esterno degli stessi.
- 3. E' vietata la collocazione e l'utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione sonora e amplificazione acustica sulla soglia ed all'esterno di esercizi pubblici e commerciali.
- 4. Limitatamente agli stabilimenti balneari siti nella zona marina, l'utilizzo di fonti sonore è consentito, nei mesi da maggio a settembre, sino alle ore 24,00 sempre entro limiti di assoluta tollerabilità ed a condizione che il volume delle apparecchiature sia tarato entro i parametri della normativa vigente e, segnatamente, in conformità con le disposizione e le prescrizioni stabilite nel D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 e ss.mm.ii.. Il venerdì ed il sabato il limite orario è fissato alle ore 1.30.
- 5. Qualora ne ravvisi la necessità, il Sindaco con proprio provvedimento a carattere generale può stabilire deroghe ed orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori.
- 6. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00 oltre all'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento nonché, in caso di recidiva, il sequestro degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti. Copia del verbale contenente l'infrazione dovrà essere trasmessa al competente ufficio entro tre giorni dalla data di accertamento. Nel caso di recidiva, inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria ed al sequestro, segue, l'Ufficio competente, previa diffida, dispone, in caso di reiterazione, ai sensi della legge 77, art. 6 del 25.03.1997, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a giorni tre.

Articolo 37 - Dispositivi acustici antifurto

- Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittente.
- 2. La disposizione del comma 1) vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
- 3. La violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI <u>AMIMALI</u>

Articolo 38 - Tutela degli animali domestici

- 1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2. E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 39 - Protezione della fauna selvatica

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, lett. b), del presente regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
- 2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento.

Articolo 40 - Divieti specifici

- 1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
- 3. Salvo che il fatto non sia punito da una disposizione penale, la violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento.

Articolo 41 – Animali molesti

- 1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1) al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 nonché l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento.
- 4. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 42 - Mantenimento dei cani

- 1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi ovvero munirli di microchip.
- 2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei

- luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio.
- 3. Per motivi di igiene e sicurezza, è' vietato condurre cani, anche se condotti al guinzaglio, nella villa comunale denominata "Villa Ghirlanda".
- 4. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico ne rispondono i proprietari.
- 5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati.
- 6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari e ai possessori di cani, e alle persone incaricate della loro momentanea custodia, di impedire che gli animali con deiezioni o spandimenti di liquami sporchino portici, marciapiedi, giardini ed altri spazi pubblici. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli animali. A tal fine devono essere dotati, durante lo sgambamento, di apposita paletta e sacchetto raccoglitore per le necessità degli animali.
- 8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 9. Le violazioni di cui al comma 7) comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 500,00 e con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10. Le violazioni di cui agli altri commi comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a e 100,00.

Articolo 43 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 44 - Esposizione dei prezzi

- 1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi nel rispetto delle prescrizione date dal regolamento COSAP. Per tutti è in ogni caso obbligatorio fornire ai propri clienti il menù con i relativi prezzi prima di ogni ordinazione.
- 2. La violazioni delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00

Articolo 45 - Servizi igienici

- 1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle normative vigenti, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
- 2. La violazioni delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00.

Articolo 46 - Vendita di bevande alcoliche

- 1. E' vietata la somministrazione al pubblico di alcolici dalle ore 3.00 alle ore 6.00 pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. In caso di recidiva nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, (D.L. 14/2017 e ss.mm.ii.).
- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 e quella accessoria della sospensione dell'attività per tre mesi, ai sensi del D.L. 14/2017 e ss.mm.ii..
- 3. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne (dalle ore 1:00 alle 6:00) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- 4. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti, a rimuovere i rifiuti eventualmente abbandonati nelle adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali nonché a collocare, all'interno della propria attività cestini per la raccolta differenziata che dovranno essere accuratamente puliti e svuotati.
- 5. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
- 6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino e di cessare l'attività.

Articolo 47 — Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica

1. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne, hanno l'obbligo di vigilare affinché, nelle pertinenze e nelle immediate

- adiacenze dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
- 2. Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca il dell'autorizzazione per tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

Articolo 48 - Amministrazione degli stabili

- 1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso del condominio di competenza una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico, dati identificativi dei condomino ed ogni successiva variazione. Tali dati, inoltre, devono essere comunicati all'ufficio tecnico comunale.
- 2. La targhetta non è assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità.
- 3. La targhetta, se esposta accanto al di ingresso di condomini siti all'interno del centro storico deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4. Per gli edifici privi di amministratore condominiale, i proprietari delle varie unità immobiliari devono comunicare all'ufficio tecnico comunale i dati anagrafici di un responsabile dello stabile.
- 5. La violazione delle prescrizioni del presene articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da e 100,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

<u>TITOLO VII - MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA</u>

Art. 49 – Individuazione e specificazione delle aree sensibili

- 1. Sono aree sensibili ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 14/2017, le seguenti infrastrutture e le loro pertinenze:
 - a) Stazione ferroviaria:

Stazione ferroviaria, relative pertinenze e parcheggio;

Viale Stazione.

b) Porto:

Intera area del Porto turistico e mercantile;

Viale Raf Vallone:

Via A. Jerocades;

Area Pineta;

Area Parcheggio comunale.

- 2. Sono individuate quali aree sensibili in riferimento all'art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste da norme di legge, le seguenti aree:
 - a) Intero centro storico, in quanto interessato da consistenti flussi turistici e di persone;
 - b) Piazza Vittorio Veneto (intera area pedonale), Via Vittorio Veneto, Via Coniugi Crigna, Via IV Novembre, Via Montevideo, Via Libertà e loro pertinenze in quanto interessate da consistenti flussi turistici e di persone;
 - c) Cimitero, sue pertinenze e parcheggio;
 - d) Ospedale entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
 - e) Parchi e giardini entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi.
 - f) Via Marina Vescovado, Via Marina del Convento, Lungomare e loro pertinenze e parcheggi e l'intero arenile, in quanto interessate da consistenti flussi turistici e di persone;
 - g) Via Coniugi Crigna, Via Dei Bizantini e Via Carmine, poichè interessate dalla presenza di scuole ed edifici scolastici.

Art. 50 - Sanzioni, ordine di allontanamento

- 1. Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, ovvero ponga in essere atti vietati dalla legge, ovvero dal presente regolamento ovvero dalle ordinanze sindacali nella aree di cui ai superiori commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.
- 2. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del DL 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui e stato commesso il fatto per la durata di 48 ore.
- 3. L'ordine di allontanamento, a norma dell'art. 10, comma 1, del DL 14/2017 deve essere rivolto per iscritto dall'organo accertatore, riportando le motivazioni in base a cui lo stesso è stato adottato ed indicando dettagliatamente i luoghi inibiti, per poi essere trasmesso con immediatezza al Questore e segnalato ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 - Rinvii ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle degli altri regolamenti comunali.

Articolo 52 - Abrogazioni di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano
pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti di polizia urbana in epoca anteriore al presente
regolamento, le eventuali successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti
sostituiti da norme del presente Regolamento e con lo stesso incompatibili, eccezion fatta
per il Regolamento COSAP.

Articolo 53 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.